



***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI
DEL COMUNE DI NICOLOSI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 6632 del 20, 09, 2007

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor	3
Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione	4
Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione.....	4
Art.7 - Sponsorizzazioni plurime.....	4
Art. 8 - Contratto di collaborazione.....	5
Art. 9 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni.....	5
Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni	5
Art. 11 - Responsabilità.....	5
Art. 12 - Trattamento dei dati personali.....	5
Art. 13 - Aspetti fiscali	6
Art. 14 - Verifiche e controlli	6
Art. 15 - Riserva organizzativa.....	6
Art. 16 – Entrata in vigore.....	6

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, e più in generale la conclusione di speciali accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Nicolosi nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 5 e per le finalità indicate nell'art. 2 di seguito riportato.
2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che si pone in tema, come normativa di principio - rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nell'ex art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Finalità

1. Il comune di Nicolosi intende tendenzialmente avvalersi degli istituti della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente:
 - per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
 - per realizzare maggiori economie di spesa;
 - per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Nicolosi offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, in denaro o in servizi, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b. per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
 - c. per "**sponsor**": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Nicolosi;
 - d. per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Nicolosi per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e comunque nel rispetto della normativa vigente
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, c/o invio alle associazioni di categoria e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Settore che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

- ~~4. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente della Divisione che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.~~

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Il comune di Nicolosi ricorre, esemplificativamente, a forme di "sponsorizzazione" in relazione:
 - ✓ ad attività culturali di differente tipologia;
 - ✓ ad attività sportive;
 - ✓ ad attività di promozione turistica;
 - ✓ ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
 - ✓ ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
 - ✓ ad esecuzione di scavi archeologici;
 - ✓ ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
 - ✓ ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
 - ✓ ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
 - ✓ ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).
2. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in ispecie:
 - ✓ la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
 - ✓ le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
 - ✓ gli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - ✓ il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (residualmente).
3. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati a ciascun dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del comune di Nicolosi, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.
 - La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7 - Sponsorizzazioni plurime

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Art. 8 - Contratto di collaborazione

1. Gli accordi di collaborazione determinano, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Nicolosi, oltre al ritorno pubblicitario, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto collaborante, estrinsecandosi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.

Art. 9 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati. Gli stessi devono contribuire al finanziamento del Progetto, fermo restando lo stanziamento deliberato in fase di approvazione di bilancio.
2. L'utilizzo di tali proventi è subordinato all'approvazione di apposito progetto da parte della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente interessato alla realizzazione del progetto stesso.

Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
 - d) la reputi dannosa per l'immagine e il decoro urbano sulla base delle modalità in cui essa dovrà materialmente essere effettuata.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 11 - Responsabilità

3. Il soggetto sponsorizzante è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate, qualora non realizzate dallo stesso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nicolosi in persona del suo Sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 13 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Art. 14 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 15 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione approvativa.

Il Consigliere Angelo Pulvirenti dichiara che occorre assolutamente evitare sponsorizzazioni in zone che meritano particolare apprezzamento storico, paesaggistico, e la mercificazione di qualsiasi sito senza esclusione alcuna.

Il Consigliere Armando Mazzaglia, rappresenta che occorre differenziare tra pubblicità e sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione infatti potrebbe non riguardare obbligatoriamente la pubblicità. Se la pubblicità è l'oggetto che pare interessare in maniera preponderante occorre tassativamente escludere, in seno al regolamento, taluni siti.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che tutte le precedenti Amministrazioni che si sono succedute a Nicolosi sono state molto attente al decoro ed all'arredo urbano. Sicuramente anche questa Amministrazione non può e non vuole disattendere tale linea di comportamento.

A questo punto, alle ore 22.10, il Consiglio ad unanimità decide di sospendere il lavoro per cinque minuti.

Si riprende alle ore 22.35 ed il Presidente rifà l'appello.

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: nessuno.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Agatino Laudani, numerato con il n. 1 che così recitata: *“ Aggiungere all'art. 5, così come riportato qui di seguito – per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Nicolosi, sia esclusa la gestione del verde relativamente ai seguenti siti: Piazza Vittorio Emanuele, Villa Anselmi, Villetta ai Pini, Piazza S. Francesco – “*

Il Consiglio prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sul superiore emendamento dal responsabile del Settore 1° presente in aula.

Si procede alla votazione, per alzata di mano, sull'emendamento n. 1 ed il Presidente accerta proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 15

Voti favorevoli all'approvazione dell'emendamento: n. 6

Voti contrari n. 9 (Spampinato Nunzio, Gemmellaro Giuseppe, Chisari Alessandro, Corsaro Agatino, Navarria Martino, Costa Antonina, Bruno Giuseppe, Amore Antonio, Bonanno Massimo).

Il Presidente, a questo punto, dà lettura di un ulteriore emendamento, classificato con il n.2, presentato dal Consigliere Marco Sanfilippo per il gruppo “ Nicolosi verso il futuro” che così recita:

“ Aggiungere all'art. 5 il comma 4, così come riportato qui di seguito – In caso di sponsorizzazione di siti di particolare interesse pubblico, storico, culturale e religioso dovrà essere acquisito il parere preventivo del Consiglio comunale – “

Il Presidente chiede al Dirigente del 1° Settore, presente in aula, di esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica sull'emendamento predetto.

Il Dirigente, chiamato in causa, esamina il testo dell'emendamento ed afferma che, con il dovuto rispetto per il Gruppo proponente, non ritiene di poter dare parere favorevole in quanto l'emendamento non può essere riconducibile alle attribuzioni ascritte dal vigente ordinamento alle competenze del Consiglio comunale, tra le quali si riscontra l'approvazione di strumenti regolamentari veri e propri. Il fatto che la norma preveda, di volta in volta, il rimando ad un parere del Consiglio medesimo esorbita dalle competenze del Consiglio stesso.

Tenuto conto delle superiori affermazioni il Consigliere Marco Sanfilippo dichiara che intende ritirare l'emendamento.

Si procede, quindi, alla votazione per alzata di mano dell'intero regolamento, ed il Presidente constata e proclama il seguente risultato: